



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano

La Corte di Appello di Catania, Sezione 2^a penale, composta da:

- 1) Dott. Andrea Reale Presidente rel.
2) Dott.ssa Claudia R. Ferlito Consigliere
3) Dott. Giuseppe Tripi Consigliere

ha emesso la seguente

SENTENZA con motivazione contestuale

nella causa contro:

[REDACTED]
[REDACTED]

Libero-assente ex art. 23 bis dl 137/2020

Difeso [REDACTED] dall'Avv. Davide Tutino del foro di Catania

Appellante avverso la sentenza del Tribunale di Catania del 27.06.2022

IMPUTATO

per il reato di cui all'art. 605 c.p. perché, dopo aver spinto con forza [REDACTED] all'interno dell'abitazione in cui conviveva chiudeva con un lucchetto la porta di ingresso dell'abitazione così privando la anziana donna, della libertà personale sino all'arrivo dei VV. FF. di Catania.

Fatto commesso in Catania [REDACTED].

N. 3283/2026 sentenza

2015

Depositata il 30.07.2026

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Dott.ssa Cinzia Sirano

Estratto notif.

Irrevocabile il

reg. esec. pen.

Proc. Rep. presso Trib. di

Questura di

Redatta scheda il

E fatta comunicazione
elettorale al Comune di

Art. Cam. Pen.

IN FATTO E IN DIRITTO

In data 27.06.2022 il Tribunale di Catania, in composizione monocratica, dichiarava [REDACTED] colpevole del reato lui ascritto e lo condannava alla pena di anni due di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali.

Avverso la citata sentenza proponeva appello il difensore dell'imputato.

In particolare, l'Avv. Davide Tutino chiede per [REDACTED]:

- 1) In via principale, l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso anche ai sensi dell'art. 530 c. II c.p.p.;
- 2) In subordine, la riduzione della pena ai minimi edittali e la concessione delle circostanze attenuanti generiche;

§ § §

In esito all'odierna udienza -trattata nelle forme del rito cartolare, ai sensi degli artt. 23 bis co. 1, 2 e 3 d.l. 28.10.2020 n. 137, conv. in L. 18.12.2020 n. 176, e 94 d.lgs. 10.10.2022 n. 150, e successive integrazioni e modifiche- presenti in atti le conclusioni delle parti, come meglio riportato nel rispettivo atto regolarmente notificato.

Rileva la Corte che è assorbente, rispetto a tutti gli ulteriori motivi di appello, l'intervenuta prescrizione del reato, atteso che la condotta contestata all'imputato è stata accertata l'1.12.2014.

Il termine di prescrizione per i delitti puniti, come quello di specie, con la pena non superiore nel massimo a otto anni è di otto anni, prorogabile di 1/4 in caso di pluralità di atti interruttivi ed altresì prorogabile in caso di sospensione dei termini di prescrizione.

Ciò posto, il termine di prescrizione per i fatti contestati è interamente decorso in data 25.05.2025.

Va osservato, inoltre, che non sono stati acquisiti elementi per pronunciare una sentenza di proscioglimento di merito, non essendovi la prova evidente che il fatto non sussista o non costituisca reato o che l'imputato non lo abbia commesso, stante la ricostruzione dei fatti e le emergenze del costruito probatorio.

P.Q.M.

La Corte d'appello,

Visto l'art. 605 c.p.p., in riforma della sentenza resa dal Tribunale di Catania, in composizione monocratica, in data 27.06.2022 ed appellata da [REDACTED] dichiara non doversi procedere nei confronti dello stesso in ordine al reato a lui ascritto, essendo lo stesso estinto per intervenuta prescrizione.

Catania, 10.07.2026

Il Presidente
(Dott. Andrea Reale)

CORTE DI APPELLO DI CATANIA
Depositato e letto in udienza.

Catania, 10/07/2026

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
Dott.ssa Cinzia Stenato